

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.)

finalizzato alle Attività in comune per l'analisi e lo studio del rischio climatico in agricoltura in Campania

TRA

la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – della Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata DG 5007 00, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Passari nata a Napoli il 20 gennaio 1958, domiciliata per la carica presso la sede della Regione in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto dello Statuto Regionale e del Decreto del Presidente della Giunta n. 78 del 27 aprile 2021;

E

il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato "CREA") con sede legale in Roma (RM) via Po 14, CAP 00184, codice fiscale n. 97231970589, rappresentato dal Direttore generale del CREA, Dr. Stefano Vaccari, nato a Roma il 4 agosto del 1963, delegato alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 della Legge n. 241/90) tra il CREA e altre amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del CDA n. 10 del 12 marzo 2021 (prot. n. 91055 del 2 aprile 2021);

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito con D. Lgs. n. 454/99 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, che attraverso la distribuzione di Centri e strutture di ricerca e sperimentazione agraria su tutto il territorio nazionale - fra i quali si collocano il Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) e il Centro Agricoltura e Ambiente (CREA-AA) - svolge attività multisettoriali al fine del raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- il CREA per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere, internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- il CREA-PB sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali di breve, medio e lungo periodo relative al settore agro-alimentare, forestale e della pesca. Svolge indagini sulle caratteristiche e l'evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di competitività. Analizza ad ampio spettro le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e modalità attuative. Fornisce supporto alle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore agro-alimentare, forestale e della pesca. Partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all'interno del sistema statistico nazionale, producendo studi e pubblicazioni che favoriscono la divulgazione delle conoscenze tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive;
- il CREA-PB favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- il CREA-AA svolge studi e ricerche per la caratterizzazione, gestione sostenibile e modellazione spazio-temporale degli ecosistemi agrari e forestali attraverso un approccio inter e multidisciplinare. Con specifico riferimento all'oggetto del presente accordo, il Centro svolge studi agrometeorologici ad ampio spettro, con obiettivi di sviluppo di metodologie di analisi, indici, indicatori e modellistica sulle relazioni tra le variabili meteorologiche e le diverse componenti dell'agroecosistema. Fornisce supporto tecnico e di ricerca istituzionale alle istituzioni pubbliche e agli enti locali per valorizzare le risorse e il patrimonio di informazioni e di competenze nel settore dell'agrometeorologia; I CREA-PB e il CREA-AA sono riconosciuti a livello nazionale e internazionale come un'istituzione di eccellenza scientifica in riferimento alle analisi e alle indagini precedentemente elencate;
- i contenuti dell'accordo di collaborazione rientrano pienamente nelle attività istituzionali del CREA-PB e del CREA-AA, che possiedono competenze e strumenti idonei ad affrontare in maniera scientificamente fondata e metodologicamente adeguata le attività previste;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 30 marzo 2016, pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 dell'11 aprile 2016, è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Campania ed il CREA a valere fino alla data del 31 dicembre 2023, anno di chiusura del periodo di programmazione 2014/2020;

- il Protocollo d'intesa tra la Regione Campania ed il CREA è stato sottoscritto in data 30 maggio 2016 dal CREA con n° registro 0024555 e in data 13 giugno 2016 dalla Regione Campania con n° registro 03516070632;
- il Protocollo d'intesa regola i rapporti di collaborazione tra gli Enti allo scopo di realizzare attività di interesse comune, ai fini istituzionali, in relazione alla politica agricola regionale, nazionale e comunitaria, ai programmi di sviluppo rurale e alle tematiche di particolare rilevanza strategica per l'agricoltura campana;
- entrambe le Parti si dichiarano disponibili ad instaurare un rapporto di collaborazione sui temi di interesse comune e; pertanto, intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, le fasi, i tempi di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri esecutivi ed economici;
- con DRD n. 5 del 14 luglio 2021 il Dirigente della UOD Ufficio Centrale Supporto alle Imprese Agroalimentari ha impegnato a favore del CREA le risorse necessarie per la realizzazione di parte degli interventi previsti dal *Programma di azione e comunicazione sugli strumenti per la gestione del rischio in Campania*;
- con DRD n. del la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha approvato il presente schema di accordo.

RICHIAMATI

- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2013 disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN 2014-2020), cofinanziato dal FEASR di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, è lo strumento attraverso cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) mira a sostenere e sviluppare le potenzialità delle zone rurali in tutto il territorio nazionale e che relativamente alla gestione del rischio ha emanato la misura 17 con l'obiettivo di promuovere l'offerta e l'uso degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura attraverso: lo sviluppo del sistema assicurativo agevolato per il raccolto, gli animali e le piante; l'introduzione e lo sviluppo dei fondi mutualistici per le avversità atmosferiche, le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e le emergenze ambientali; l'introduzione e lo sviluppo dell'IST (Income Stabilization Tool) o SSR, strumento di stabilizzazione del reddito;

- il DM n. 9402305 del 29 dicembre 2020 - Piano gestione rischi in agricoltura 2021 - detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n.1305/2013, dal Regolamento (UE) n.1308/2013, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2393/2017 e dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020;

PRESO ATTO CHE

- Le normative sopra indicate delineano obiettivi e funzioni che rientrano tra gli interventi che le pubbliche amministrazioni sottoscrittrici sono tenute autonomamente a perseguire in quanto soggetti promotori o perché istituzionalmente e statutariamente preposti ad operare in ambiti e con finalità direttamente attinenti;
- La DGR n. 545 del 12 novembre 2019, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha disposto di programmare con le economie emergenti dalla programmazione 2007-2013, per la prestazione di garanzia prevista dall'Accordo di Programma tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Campania e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), la definizione e l'attuazione di un programma di azione e divulgazione presso le imprese agricole campane degli strumenti della gestione del rischio in agricoltura in Campania, demandandone la definizione e l'attuazione alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in raccordo, ove necessario, con le altre strutture regionali competenti *ratione materiae*;
- Il citato DRD n. 218 del 01 luglio 2021, con il quale la Direzione Generale ha adottato, in attuazione della citata DGR n. 545/2019, il *Programma di azione e comunicazione sugli strumenti per la gestione del rischio in Campania*, individua il CREA per le attività di assistenza tecnico-scientifica;

CONSIDERATO CHE

Alla Regione Campania è attribuita, tra l'altro, la competenza per la elaborazione delle linee di programmazione e coordinamento delle politiche regionali in materia di sviluppo rurale, i connessi rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea, delle Amministrazioni nazionali e, inoltre, per l'indirizzo ed il coordinamento della ricerca nei

settori agricolo, agroalimentare e forestale, per la promozione dell'innovazione e per il trasferimento dei risultati della ricerca;

Il CREA-PB ha già collaborato e collabora con la Regione Campania per le attività inerenti alla programmazione ed attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale;

Il CREA collabora con Il Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali per la programmazione e le iniziative della Rete Rurale Nazionale;

La Regione ha interesse a sviluppare un sistema di riferimento con la realizzazione del *Programma di azione e comunicazione sugli strumenti per la gestione del rischio in Campania* e mira ad assicurare un più alto livello di protezione delle aziende agricole della Campania, creando migliori condizioni per una diffusa adesione agli strumenti per la gestione del rischio, attraverso anche la realizzazione di una rete di servizi ed assistenza presso gli operatori agricoli sugli strumenti della gestione del rischio, in vista della Programmazione 2023/2027;

RILEVATO CHE

- ai sensi del citato Protocollo d'intesa tra la Regione Campania ed il CREA sottoscritto in data 30 maggio 2016 con scadenza al 30 dicembre 2023:
 - la collaborazione tra le Parti, ai fini dello svolgimento delle attività, sarà ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa rispondendo ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi ed alla promozione delle attività nei rispettivi campi d'azione;
 - è interesse delle Parti svolgere congiuntamente, nello specifico, attività di ricerca, di rilevazione, analisi e previsione nel campo strutturale e socio-economico del settore agro-industriale, forestale e della pesca;
 - il presente Accordo è diretto a perseguire finalità a vantaggio e nell'interesse della collettività e si realizza nell'ambito di una cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune alle parti, che si esplica in attività istituzionale di ricerca e supporto scientifico, propria del CREA, complementare e sinergica all'adempimento di una funzione propria della Regione Campania;
- l'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. stabilisce che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 comma 2 e 3 della medesima legge;

- le attività interessate dal presente Accordo possono definirsi di "interesse comune" ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241 del 1990;
- in attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi devono essere sottoscritti con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
- le Parti dispongono delle risorse in grado di realizzare gli obiettivi delle linee di programmazione, secondo le specifiche competenze, collaborando nella programmazione e realizzazione delle iniziative a valere sul *Programma di azione e comunicazione sugli strumenti per la gestione del rischio in Campania*;
- un accordo di cooperazione istituzionale è lo strumento più idoneo per lo svolgimento di un'attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali delle Parti, e senza la previsione di alcun corrispettivo, ad eccezione di un rimborso dei costi sostenuti per eventuale acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità che si rendessero necessari per la realizzazione del Programma;
- il Progetto esecutivo CREA (di seguito Progetto), allegato al presente Accordo, delinea le attività di studio ed analisi del rischio climatico in agricoltura per le quali

è prevista la collaborazione di personale della Regione Campania e del CREA nel quadro del più ampio *Programma di azione e comunicazione sugli strumenti per la gestione del rischio in Campania*;

- nel quadro del citato Protocollo d'intesa tra la Regione Campania ed il CREA sottoscritto in data 30 maggio 2016, i costi del personale di ruolo sono a carico delle rispettive Parti, come riportato anche nell'allegato Progetto;
- non sono previste partecipazioni di parti private alle attività del Progetto, né alcuna parte privata sarà avvantaggiata dalla realizzazione dello stesso;
- l'attuazione del Progetto è retta da considerazioni inerenti all'interesse pubblico esercitato dalle Amministrazioni partecipanti.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e unitamente all'allegato progetto si considera integralmente trascritto nel presente articolo;

Art. 2

(Finalità e oggetto della collaborazione)

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento per garantire un effettivo perseguimento delle politiche e dei compiti istituzionali loro affidati. Le parti si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

La Regione Campania – Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il CREA stipulano, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, il presente Accordo per lo svolgimento delle *Attività in comune per l'analisi e lo studio del rischio climatico in agricoltura in Campania*, riportate nel *Programma* di cui alla DRD n.2018 del 1° luglio 2021 e dettagliate nel Progetto allegato al presente Accordo che ne forma parte integrante e sostanziale e rientrante nelle specifiche finalità istituzionali di entrambi ;

Art. 3

(Decorrenza e durata)

Il presente Accordo ha durata 18 mesi dalla data della sua sottoscrizione;

Alla scadenza sarà presentato a cura delle Parti un rapporto finale comprendente, in maniera dettagliata, l'intera attività svolta.

Qualsiasi modifica del presente Accordo, così come il rinnovo dello stesso, dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti.

In caso di rinnovo la comunicazione sarà inviata almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 4 **(Obblighi delle Parti)**

1. Il CREA coerentemente alle proprie finalità istituzionali, si obbliga a:
 - a. partecipare alla implementazione delle attività di comune interesse, così come specificate nel Progetto allegato al presente Accordo, per le quali dispone delle relative risorse umane e strumentali;
 - b. rendere disponibili banche dati utili all'analisi da svolgere e del proprio personale a tempo indeterminato.
 - c. partecipare a commissioni/comitati, riunioni o tavoli tecnico-scientifici che, di volta in volta, in base a specifiche esigenze da parte delle due amministrazioni, saranno convocati e/o istituiti.
2. La Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, attraverso UOD 500716 coerentemente alle proprie finalità istituzionali, si obbliga a:
 - a. collaborare nella realizzazione delle attività di comune interesse, così come specificate nel Progetto allegato al presente Accordo, per le quali dispone delle relative risorse umane e strumentali;
 - b. di rendere disponibili i dati utili in proprio possesso rilevanti per le analisi da effettuare;

assicurare adeguata copertura finanziaria per l'eventuale acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità necessari per la realizzazione delle previste attività riportate nell'allegato Progetto;

Art. 5 **(Oneri e contributo delle Parti al Progetto)**

1. le Parti si obbligano ad impiegare il proprio personale di ruolo e le proprie risorse strumentali per la buona riuscita della collaborazione;
2. la collaborazione potrà svolgersi presso gli uffici della Regione Campania e del CREA sede di Napoli;
3. gli eventuali costi per spese generali, missioni, per l'acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità necessarie per la realizzazione delle attività comuni, non rientranti nel comma 1 del presente articolo, saranno sostenuti dal CREA e rimborsati dalla Regione Campania fino ad un importo massimo complessivo pari ad euro 30.000 dietro presentazione di giustificativi di spesa;
4. le procedure di acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità sono effettuate dal CREA nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti e contratti pubblici, garantendo l'espletamento di procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto del principio della concorrenza;
5. i beni acquisiti ed utilizzati dal CREA nel corso della collaborazione rimarranno nella disponibilità e proprietà del CREA stesso alla scadenza dell'accordo, essendo compensati i relativi costi con il personale impiegato.

Art. 6

(Rimborso delle spese)

1. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 5 comma 3 del presente Accordo potrà essere richiesto dal CREA entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario presentando alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, UOD 02 la seguente documentazione:
 - a. il rendiconto analitico corredato dalle copie conformi dei documenti giustificativi delle spese effettuate;
 - b. una relazione dettagliata relativa alle spese sostenute, comprensiva del calcolo delle spese generali applicato in maniera forfettaria sulla percentuale prevista dal progetto in base alle spese effettivamente sostenute, la richiesta di liquidazione e di pagamento delle spese;
 - c. una dichiarazione del legale rappresentante del CREA attestante: a) la regolarità dell'imputazione dei costi sostenuti; b) che per gli stessi costi non ha usufruito di ulteriori finanziamenti;

2. Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, sono liquidate le spese accertate, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e sempreché strettamente connesse all'attività oggetto del presente Accordo.
3. I pagamenti sono effettuati nel termine di novanta giorni dalla presentazione dei documenti di cui ai punti precedenti.
4. Dalla acquisizione di professionalità non può derivare l'instaurazione di un rapporto di dipendenza con la Regione Campania o con il CREA.
5. Il pagamento dei costi sostenuti sarà eseguito, compatibilmente con la disponibilità di cassa, con accredito sul conto corrente bancario o girofondi di tesoreria unica indicato dallo stesso CREA.

Ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità, la Regione ed il CREA si obbligano a custodire e tenere a disposizione la documentazione originale delle spese sostenute per i controlli delle competenti autorità.

Art. 7

(Responsabili e Referenti dell'Accordo)

1. Responsabile dell'attività per la Regione Campania sarà il dirigente pro-tempore della UOD 500716 per il CREA sarà il Direttore del Centro di ricerca di Politiche e Bioeconomia del CREA.
2. Referente Scientifico per il CREA sarà il Responsabile di Progetto designato dal CREA-PB.

Art. 8

(Tutela del background)

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti ed impiegati da ciascuna delle Parti durante l'esecuzione del presente Accordo, sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 9

(Copertura assicurativa)

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 10

(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Le Parti fanno presente che il proprio personale è informato sui regolamenti disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del proprio personale e dei soggetti ad esso equiparati.

Art. 11

(Proprietà intellettuale e utilizzazione dei risultati)

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente nell'ambito dell'Accordo, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti. La Regione e il CREA potranno pubblicare o presentare in relazioni o documenti di qualsiasi tipo i risultati conseguiti, citando con opportuni riferimenti la collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 12

(Altri obblighi)

1. Il CREA e la Regione Campania adotteranno tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone, dipendenti ed altri, presenti sui luoghi di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati. Il CREA si obbliga, esonerando la Regione Campania da ogni e qualsiasi molestia, ad assumere in proprio ogni eventuale responsabilità, civile e penale, per casi di infortunio e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo. Il CREA esonera la Regione Campania da ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che potranno derivare a persone o a cose durante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo.

2. Le Parti si obbligano a mantenere riservati e ad utilizzare esclusivamente per l'esecuzione delle attività programmate ogni dato, atto, notizia o informazione di cui siano venute a conoscenza; si obbligano, altresì, a mantenere riservato tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente atto.
3. Ferma la previsione di cui all'Art. 5 del presente Accordo, i dati ed i rapporti, nonché eventuali documenti prodotti sono di esclusiva proprietà della Regione Campania e del CREA, ferma rimanendo la possibilità di utilizzare per sé o fornire a terzi o pubblicare, anche in maniera parziale, i dati, le informazioni e i contenuti delle attività oggetto della cooperazione previo accordo delle Parti.

Art. 13

(Diritto di recesso)

1. Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo
2. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dalla apposita comunicazione ufficiale trasmessa da una delle Parti da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. Il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso, previa verifica dell'attività svolta, sarà riconosciuto unicamente il rimborso dei costi rendicontati e approvati.

Art.14

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni e i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità espressa da ciascuna delle parti potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra parte;
2. le parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengono in possesso, e comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo;

3. l'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio. Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti;
4. le parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività o comunque forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo. Le parti si impegnano all'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.e nel Reg. (UE) n.679/2016 e si impegnano sin d'ora, qualora se ne verificasse la necessità, a stipulare un successivo specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento e dei rispettivi Responsabili.

Art. 15

(Elezione di domicilio)

Per l'esecuzione del presente Atto, le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi:

1. la Regione Campania presso la propria sede in Napoli;
2. il CREA presso la propria sede in Roma.

Art. 16

(Disciplina delle controversie)

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Si indica il Foro di Napoli quale foro competente per ogni controversia.

Art. 17

(Registrazione)

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese della eventuale registrazione, come per legge, sono a carico, se dovute, della Parte richiedente.

Art. 18

(Norme applicabili)

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 19

(Oneri fiscali)

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico del CREA per complessivi Euro 64,00 (sessantaquattro/00), che verranno assolte dal CREA in modo virtuale, ex art. 15 del sopra citato D.P.R n. 642/1972 (autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio- Ufficio Gestione Tributi)-

Letto, confermato e sottoscritto

Per
REGIONE CAMPANIA
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Passari

Per
CREA-PB
Il Direttore Generale
dott. Stefano Vaccari